
Che cosa sono, quando si richiedono e come si presentano

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 14/2019, l'imprenditore ha la possibilità di chiedere l'attivazione delle misure protettive del patrimonio, finalizzate a **preservare il patrimonio aziendale** e a favorire lo svolgimento delle trattative.

La richiesta può essere formulata **contestualmente alla domanda di nomina dell'esperto** oppure **in un momento successivo**, mediante apposita istanza presentata secondo le modalità previste dalla procedura.

Operativamente, la richiesta viene effettuata **tramite la piattaforma**, selezionando l'opzione dedicata nel riquadro previsto e compilando il relativo modulo disponibile online.

Pubblicazione, effetti e adempimenti successivi

Dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato, l'istanza relativa alle misure protettive viene **pubblicata d'ufficio nel Registro delle Imprese**. L'Ufficio del Registro delle Imprese informa tempestivamente l'impresa dell'avvenuta pubblicazione.

A partire **dalla data di pubblicazione producono effetto le tutele** previste dalla normativa. In particolare, i creditori interessati dalle misure protettive:

- non possono acquisire nuovi diritti di prelazione, salvo diverso accordo con l'imprenditore;
- non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa;
- non possono agire sui beni e sui diritti utilizzati dall'impresa per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o fino all'archiviazione dell'istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Entro il giorno successivo alla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione, l'imprenditore è tenuto a **depositare il ricorso presso il Tribunale** competente, chiedendo la **conferma o la modifica delle misure protettive**.

Una volta ottenuto dal Tribunale il **numero di ruolo generale (RG)**, e comunque entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, l'imprenditore deve richiederne l'**iscrizione nel Registro** mediante l'invio di un'apposita pratica telematica. Per informazioni sulla compilazione della pratica, è possibile consultare l'apposita scheda nella piattaforma [SARI](#).

Contatti

[Composizione negoziata della crisi d'impresa](#)

Indirizzo

Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze

Telefono

055.23.92.135

Email

composizione.negoziata@fi.camcom.it

Orari

su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00

Ultima modifica

Ven, 28/08/2026 - 15:51

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [Twitter](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

